

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CASTALDI)

Roma, 27 aprile 2022

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (n. 378)

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo, che reca attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza;

valutato che:

- la revisione delle norme sul congedo di paternità obbligatorio appare conforme alla direttiva (UE) 2019/1158. L'articolo 4 di quest'ultima prevede che gli Stati adottino le misure necessarie a garantire che il padre abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi (in occasione della nascita di un figlio) e che i medesimi Stati possano stabilire se il congedo di paternità sia fruibile parzialmente prima della nascita del figlio o solo dopo la nascita del figlio e se sia fruibile secondo modalità flessibili. Ai sensi del medesimo articolo 4, il predetto diritto non può essere subordinato a una determinata anzianità lavorativa o di servizio e deve essere riconosciuto a prescindere dallo stato civile o di famiglia del lavoratore. Inoltre, l'articolo 12 della stessa direttiva richiede l'adozione di una tutela dal licenziamento per i lavoratori che fruiscano di alcuni istituti (o ne richiedano la fruizione), tra cui il congedo di paternità;

- la revisione della disciplina sui congedi parentali appare intesa anche a recepire il principio di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1158, secondo il quale almeno due mesi di diritto al congedo parentale – con riferimento, nella suddetta direttiva, ai primi otto anni di vita del bambino – non possono essere trasferiti da un genitore all'altro. La novella applica tale principio (numero 1) della lettera i)) con riferimento all'indennità riconosciuta per tre mesi di congedo parentale. Le altre modifiche operate dalle disposizioni relative ai congedi parentali non costituiscono misure di recepimento della suddetta direttiva;

- le novelle sul congedo per il convivente di un soggetto disabile in situazione di gravità accertata e quelle sul trattamento di maternità per le lavoratrici autonome non costituiscono misure di recepimento della suddetta direttiva (UE) 2019/1158;

- la novella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), costituisce una misura di recepimento dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2019/1158, il quale richiede che gli Stati membri vietino un trattamento meno favorevole nei confronti dei lavoratori che hanno

Al Presidente
della 11^a Commissione permanente
S E D E

presentato domanda o hanno fruito di alcuni istituti, tra i quali i congedi per i prestatori di assistenza;

- le novelle sul lavoro agile sono intese al recepimento dell'articolo 9 della direttiva, relativo a modalità di lavoro flessibili (come definite dal precedente articolo 3), nonché dell'articolo 11 della stessa direttiva, sul divieto di discriminazione (divieto che viene posto anche con riferimento alla fruizione o alla richiesta di fruizione delle modalità di lavoro flessibili in oggetto). Il suddetto articolo 9 fa riferimento ai lavoratori aventi figli fino a una determinata età (stabilita dall'ordinamento dello Stato membro e comunque non inferiore ad otto anni) o che prestino assistenza e stabilisce che i datori di lavoro devono prendere in considerazione le richieste di modalità di lavoro flessibili alla luce sia delle proprie esigenze sia di quelle del lavoratore, nonché motivare l'eventuale rifiuto o l'eventuale richiesta di rinvio;

- le novelle sui criteri di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale costituiscono misure di recepimento degli articoli 9 e 11 della direttiva (UE) 2019/1158, relativi, rispettivamente, alle modalità di orario flessibili e al divieto di discriminazione;

valutato quindi che il provvedimento in titolo dà corretta attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2019/1158 e che il termine di recepimento fissato al 2 agosto 2022 è rispettato,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

si valuti di prevedere che la relazione concernente la fruizione degli istituti oggetto dello schema di decreto legislativo, come disciplinata dall'articolo 6, sia trasmessa anche alle Camere per le loro opportune valutazioni, anche ai fini del rispetto della direttiva (UE) 2019/1158.

Gianluca Castaldi